

Credito di imposta per le nuove assunzioni - Chiarimenti ministeriali

17 Febbraio 2003

Con la [Circolare n.11/E del 13 febbraio 2003](#), l'Agenzia delle Entrate ha fornito un quadro riepilogativo della disciplina del credito d'imposta per le nuove assunzioni, di cui all'art.7 della Legge 388/2000, con il quale vengono ricostruiti i passaggi normativi, dalla sua istituzione alle modifiche introdotte dall'art.63 della Legge Finanziaria 2003 (Legge 289/2002) ([cfr.: Credito d'imposta per le nuove assunzioni- Novità introdotte dalla Legge Finanziaria 2003 del 15 gennaio 2003](#)).

In relazione alle novità metodologiche ed operative, è opportuno ricordare che, già nel corso del 2002, la disciplina del suddetto beneficio fiscale era stata sostanzialmente corretta da successivi interventi di natura normativa (l'art.5 del D.L.138/2002, convertito con modifiche in Legge 178/2002 e l'art.2 del D.L. 209/2002, convertito con modifiche in Legge 265/2002) ed amministrativa (DM 1° agosto 2002, Decreto interdirigenziale 1° agosto 2002) che ne modificavano operativamente l'utilizzo.

Nella Circolare n.11/E, l'Amministrazione ha pertanto colto l'occasione per chiarire alcuni aspetti legati al meccanismo di calcolo e di utilizzo della suddetta agevolazione. In particolare:

- Ø nel caso di assunzione di lavoratori nella aree "deprese" del Paese, ai fini dell'attribuzione dell'ulteriore credito d'imposta, risulta rilevante la sola assunzione del lavoratore, e non anche la residenza anagrafica del dipendente o la sede legale dell'impresa;
- Ø l'ulteriore credito spettante per le assunzioni in tali ambiti territoriali, compete secondo le regole del *de minimis* di cui alla Comunicazione della Commissione Europea 96/C68/06;
- Ø in riferimento alla misura massima di incremento occupazionale consentita per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2002 (data dall'incremento del numero dei lavoratori dipendenti rilevato alla data del 7 luglio 2002), è stato ribadito che, ai fini della maturazione del credito d'imposta nel secondo semestre 2002, rilevano le sole assunzioni compiute tra l'8 luglio ed il 31 dicembre 2002 che reintegrano il numero dei lavoratori occupati alla data del 7 luglio 2002;
- Ø e che, allo stesso modo, le assunzioni eccedenti la misura massima rilevata al 7 luglio 2002 possono essere "recuperate", ai fini dei calcoli necessari per la verifica della spettanza dell'agevolazione, a partire dal 1° gennaio 2003, con i meccanismi dell'istanza preventiva;
- Ø sulla possibilità di rateizzazione dell'utilizzo del credito maturato sempre nel periodo 8 luglio-31 dicembre 2002, è stato chiarito che la misura del terzo del totale (cui commisurare la singola rata di bonus spendibile) rappresenta l'importo massimo mensile, per cui il beneficiario può liberamente optare per una quota mensile d'importo inferiore, facendo salva la possibilità di riportare l'eccedenza risultante nelle quote di credito utilizzabili nei mesi successivi;
- Ø per il periodo d'imposta 2003, la spettanza dell'agevolazione a favore dei datori di lavoro matura comunque dal 1° gennaio 2003, indipendentemente dalla possibilità di invio dell'istanza preventiva al Centro Operativo di Pescara ([cfr. Credito di imposta per le nuove assunzioni - Modello per la comunicazione dei dati del 3 febbraio 2003](#)), rilevante ai fini della possibilità di utilizzo.

[4540-Circolare n.11-E del 13 febbraio 2003.pdf](#)[Apri](#)